



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Ufficio 2 – Motorizzazione Civile di Torino

ORDINE DI SERVIZIO N. 22/2026

Personale – Autoscuole Torino e sezioni

Oggetto: Disposizioni concernenti lo svolgimento di sedute d'esame in modalità mista in conto privato, includendo gli esperimenti di guida ex art. 126 comma 8-ter e le prove pratiche di revisione ex art. 128 del C.d.S.

Con Decreto Ministeriale del 04 agosto 2025 n. 191, come chiarito dalla circolare DGMOT prot. 15999 del 22/05/2026, è stata introdotta la possibilità di organizzare sedute d'esame in modalità mista, includendo diverse tipologie di prove pratiche (conseguimento, esperimento di guida ex art. 126 comma 8-ter e revisione ex art. 128 del C.d.S.) e diverse categorie di patenti, anche in conto privato presso le sedi esterne autorizzate.

1) Presentazione richiesta di svolgimento prova di guida di revisione in conto privato

Dopo il superamento della prova teorica dell'esame di revisione ex art. 128 del C.d.S., l'autoscuola o il gruppo di prenotazione esami (d'ora in avanti detto GAO) presenta all'Ufficio Provvedimenti l'Allegato 1 in duplice copia, contenente l'elenco dei candidati che dovranno svolgere le prove di guida dell'esame di revisione, in una determinata seduta già nota all'autoscuola. Nell'Allegato 1 dovranno, altresì, essere indicate la località, la data e la fascia oraria della seduta d'esame.

Eseguiti i controlli opportuni, l'Ufficio Provvedimenti provvederà a:

- vidimare l'elenco dei candidati di cui all'Allegato 1 (una copia verrà consegnata all'autoscuola o al GAO, l'altra sarà trattenuta dall'Ufficio Provvedimenti)
- consegnare le pratiche dei candidati in elenco all'autoscuola o al GAO (l'ufficio trattiene una copia del frontespizio della pratica);
- creare sul Portale dell'Automobilista il verbale della seduta con solamente i candidati agli esami di revisione (l'esperimento di guida non è gestibile sul Portale dell'Automobilista);
- consegnare la stampa del verbale di cui sopra all'autoscuola o al GAO. Tale stampa sarà di fondamentale importanza per l'esaminatore, ai fini dell'individuazione del verbale, in fase di inserimento degli esiti sul Portale dell'Automobilista, (paragrafo 5).

2) Presentazione richiesta di svolgimento esperimento di guida

Contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo patente scaduta da oltre 5 anni (come già descritto nell'ods 27/2023), l'autoscuola o il gruppo di prenotazione esami presenta il modulo TT746 valorizzando il campo "(2) altre richieste" con la dicitura "esperimento di guida", allegando:

- la ricevuta di pagamento di un bollettino PagoPA per la tariffa N017;
- nr. 3 copie della ricevuta di prenotazione all'esperimento di guida, che l'autoscuola avrà cura di precompilare, indicando i dati anagrafici del conducente, la località d'esame e relativo codice, la data e la fascia oraria dell'esperimento.

Le suddette 3 copie della ricevuta di prenotazione all'esperimento di guida saranno vidimate dall'Ufficio Provvedimenti e verranno così distribuite:

- una copia dovrà essere consegnata al conducente, in quanto valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova ex art. 126 comma 8-ter del CdS;
- una copia verrà archiviata presso l'Ufficio Provvedimenti;
- una copia dovrà essere trattenuta dall'autoscuola per gli adempimenti di cui al paragrafo 3.

N.B. La data dell'esperimento di guida, da effettuarsi in sede esterna, che l'autoscuola indicherà sulla richiesta di prenotazione, non potrà essere oltre i 3 mesi successivi alla data della presentazione dell'istanza di esperimento di guida. L'applicazione di tale limite è finalizzata ad evitare che vengano richieste delle date d'esame abbastanza distanziate dalla presentazione dell'istanza, con il mero intento di ottenere una ricevuta di prenotazione con validità temporale molto ampia per circolare.

3) Creazione verbali d'esame "misti"

Prima dell'effettuazione della seduta "mista" in sede esterna, entro il medesimo termine previsto per gli esami di conseguimento, il GAO deve consegnare all'UPE il consueto foglio di trasferta, allegando l'elenco dei candidati che dovranno sostenere gli esperimenti di guida e gli esami di revisione (Allegato 1), precedentemente vidimato dall'Ufficio Provvedimenti.

L'autoscuola o il GAO ritira all'UPE la busta chiusa, specifica per una determinata seduta d'esame, contenente il foglio della trasferta, le patenti di guida emesse per conseguimento e l'Allegato 1 su descritto, che dovrà consegnare in sede d'esame all'esaminatore assegnato, unitamente alle pratiche dei propri allievi candidati.

4) Nastro operativo

In base all'art. 4 comma 3, lettera d) del D. M. 4 agosto 2025 n. 191, in combinato disposto con l'art. 5 commi 1 e 2, ciascuna seduta antimeridiana o pomeridiana è composta da un numero di esami tali che la somma dei coefficienti di ponderazione è pari ad un massimo di 7,5 e comunque non inferiore a 5,5; di conseguenza, una giornata completa è composta da un numero di esami pari ad un massimo di 14,5 e comunque non inferiore a 11,5.

L'art. 5 comma 3 del D. M. 4 agosto 2025 n. 191, lettera d), dispone che, con riferimento agli esami di revisione e agli esperimenti di guida, per ciascuna categoria di patente, il coefficiente di ponderazione è pari alla metà dei valori indicati rispettivamente al comma 2 e al comma 3, lettere a), b) e c) del presente articolo.

Di seguito, si riepilogano i coefficienti di ponderazione:

	Conseguimento	Revisione / esperimento di guida
categoria B, B1 e B96	1	0,5
categoria AM, A1, A2 e A	0,75	0,38
categoria BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE	1,5	0,75

Esempi di organizzazione delle sedute di esami patenti guide

A titolo d'esempio, si riportano alcune possibili configurazioni.

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Conseguimento patenti di categoria B	1	7
Esperimento patenti di categoria B	0,5	1

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: $7+0,5 = 7,5$

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Conseguimento patenti di categoria B	1	6
Revisione patenti di guida B	0,5	2
Esperimento patenti di categoria B	0,5	1

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: $6+1+0,5 = 7,5$

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Conseguimento patenti di categoria B	1	5
Conseguimento patenti di categoria A	0,75	2
Esperimento patenti di categoria B	0,5	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: $5+1,5+1 = 7,5$

Tipologia di operazione	Coefficiente di ponderazione	Numero di esami di guida
Conseguimento patenti di categoria C	1,5	4
Revisione patenti di categoria CE	0,75	2

Totale somma coefficienti delle operazioni della seduta: $6+1,5 = 7,5$

5) Istruzioni operative per l'esaminatore - Modalità di svolgimento delle prove di guida

Le seguenti istruzioni, fatte salve esplicite eccezioni indicate, valgono sia per la revisione che per l'esperimento di guida.

Come da circolare DGMOT Prot. n. 24645 del 29 luglio 2021, la prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall'interessato. Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, la prova di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

comprendente le categorie	Esame sul programma di
CE e DE	una di tali categorie
C (o C1) e DE	categoria DE
CE e D (o D1)	categoria CE
C1 (o C1E) e D	categoria D
C e D1 (o D1E)	categoria C
C e D	una di tali categorie
C1E e D1E	una di tali categorie
C1E e D1	categoria C1E
C1 e D1E	categoria D1E
B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE	per la categoria posseduta diversa dalla categoria B (o BE)
A (o A1 o A2) e B (o BE)	una di tali categorie
A (o A1 o A2) e B1	una di tali categorie
AM e A (o A1 o A2)	categoria A (o A1 o A2)
AM e B (o B1 o BE)	categoria B (o B1 o BE)

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.

La prova prevede l'esecuzione di almeno una delle manovre e di almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per l'esame di guida per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta.

Al termine della prova di guida, l'esaminatore indicherà l'esito sulla pratica d'esame (eventualmente, annotando anche l'assenza), sulla quale è applicata la marca op.va di tipo 05TO, scrivendo, altresì, in modo chiaro e leggibile il codice esaminatore, la data, la targa del veicolo utilizzato per l'esame e l'accompagnatore.

In caso di esito negativo, annotare in modo chiaro gli errori commessi dal candidato.

Le pratiche devono essere sempre restituite all'UMC, inserendole all'interno della busta d'esame, a prescindere dall'esito della prova (anche in caso di assenza del candidato).

Esperimento di guida

Il candidato deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta di prenotazione dell'esperimento di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova, rilasciata dall'UMC ai sensi dell'art. 126 comma 8-ter del C.d.S..

Il candidato sprovvisto di tale ricevuta non potrà sostenere la prova di guida, poiché essa rappresenta il titolo autorizzativo a condurre il veicolo il giorno della prova.

L'esito della prova deve essere anche indicato sulla ricevuta di prenotazione posseduta dal candidato.

In caso di esito positivo, la predetta ricevuta non verrà ritirata dall'esaminatore poiché diventerà un permesso di guida provvisorio valido dieci giorni decorrenti dalla data dell'esperimento, in attesa dell'emissione della patente di guida.

In caso di esito negativo, l'esaminatore ritirerà la ricevuta di prenotazione del candidato.

Revisione

Il candidato deve esibire in originale, alternativamente, a seconda dei casi:

- la patente di guida in corso di validità;
- il foglio rosa in corso di validità (rilasciato nei casi di patente sospesa o scaduta) e un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Il permesso provvisorio di guida, con protocollo tipo 05TO, o 06TO, o 18TO, rilasciato dall'UMC quando è richiesto il duplicato della patente di guida, e un documento di riconoscimento in corso di validità

In caso di patente di guida sospesa, ritirata dall'organo di polizia che ha notificato il decreto di sospensione, l'Ufficio Provvedimenti inserisce dentro la pratica 05TO la lettera restituzione patente a seguito esame di revisione (Allegato 3), in duplice copia, che l'esaminatore e il candidato dovranno firmare SOLO in caso di esito positivo. Una copia verrà consegnata al candidato, affinché possa ritirare la patente presso l'organo di polizia. L'altra copia dovrà essere posta all'interno della pratica, da restituire all'UMC.

In caso di esito positivo, l'inserimento dello stesso sul Portale dell'Automobilista determina automaticamente la chiusura del provvedimento di revisione (quindi, ad esempio, il ripristino del punteggio nei casi di revisione per azzeramento punti).

In caso di esito negativo all'esame di revisione, la patente di guida NON deve essere mai ritirata dall'esaminatore, poiché sarà competenza dell'UMC notificare il provvedimento di revoca con contestuale ritiro della patente di guida.

In qualsiasi caso (sia esito negativo, sia esito positivo), il foglio rosa deve essere ritirato dall'esaminatore e inserito all'interno della pratica del candidato.

In conclusione, l'esaminatore dovrà inserire l'esito sul Portale dell'Automobilista, attraverso le seguenti operazioni:

1. Accedere al Sistema Unico Prenotazione Esami
2. Nella sezione Revisione Patente (menu lato sinistro della pagina), cliccare su Verbali Aperti – Rev.
3. Ricerca del verbale: inserire la data, la fascia oraria e il numero verbale (che si trova indicato sul verbale delle revisioni, stampato dal Portale dell'Automobilista, disponibile all'interno della busta d'esame).
4. Verificare che i candidati presenti sul verbale selezionato corrispondano a quelli effettivamente esaminati. In caso contrario, verificare la correttezza del numero di verbale selezionato.
5. Assegna esaminatore
6. Inserimento esiti.

6) Assenze agli esperimenti di guida

In base all'art. 126 comma 8-ter Cds, in caso di assenza del titolare, la patente è sospesa fino all'esito positivo di un ulteriore esperimento di guida che dovrà essere richiesto dall'interessato. La sospensione decorre dal giorno successivo a quello fissato per la prova senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Già la circolare DGT MOT prot. 9091 del 21 marzo 2022, aveva precisato che non si effettua alcun distinguo tra le varie cause di assenza, in quanto il permesso alla circolazione, che segue alla presentazione della richiesta di esperimento di guida, di fatto non ha un limite temporale se non proprio nel superamento dell'esperimento stesso. L'esperimento di guida deve costituire in ogni caso l'ultimo appello per il conducente che abbia per troppo tempo dimenticato di rinnovare la propria patente.

7) Sostituzione candidati

Non è possibile sostituire i candidati, se il termine per l'inserimento degli stessi è già scaduto.

L'unica eccezione si applica nel caso in cui risultassero candidati con dinieghi al rilascio patente. In tale caso il candidato che ha ricevuto il provvedimento di diniego può essere sostituito da non più di due candidati che devono sostenere l'esperimento di guida o la prova di guida dell'esame di revisione.

In tale caso, la sostituzione può essere eseguita previo nullaosta del Responsabile ufficio Provvedimenti.

8) Decorrenza

Le presenti disposizioni sono da intendersi immediatamente in vigore.

9) Pubblicità

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di Torino e sezioni.

Il Capo Area Conducenti
Ing. Federico Didomenico

Il Direttore
Dott.ssa Stefania Bosio



Stefania Bosio
01.10.2026
09:59:00
GMT+01:00